



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-488/18, 10 dicembre 2020, ECLI:EU:C:2020:1013	Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen contro Golfclub Schloss Iging eV	IV	rinvio pregiudiziale	DE	Ultima istanza	G. Hogan, 7 novembre 2019	-	efficacia diretta delle direttive	esenzione IVA delle attività connesse allo sport
<b>Classificazione</b>									
- Iva									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
1) Se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della [direttiva IVA], ai sensi del quale [gli Stati membri esentano] "talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica", possiede efficacia diretta, cosicché, in caso di sua mancata trasposizione, gli organismi senza fini di lucro possano invocare direttamente tale disposizione. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se gli "organismi senza fini di lucro" di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della [direttiva IVA] rappresentino: - una nozione del diritto dell'Unione che debba costituire oggetto di interpretazione autonoma, ovvero - se gli Stati membri siano autorizzati a subordinare il riconoscimento di organismi di tal genere alla sussistenza di requisiti come quelli previsti all'articolo 52 dell'[AO], nel combinato disposto con il successivo articolo 55 (ovvero agli articoli 51 e seguenti dell'[AO] nel loro complesso). 3) Nell'ipotesi in cui si tratti di una nozione del diritto dell'Unione che debba costituire oggetto d'interpretazione autonoma: se un organismo senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della [direttiva IVA] debba prevedere, per il caso di suo scioglimento, il trasferimento di tutto il suo patrimonio esistente ad altro organismo senza fini di lucro dedito alla pratica dello sport e dell'educazione fisica.									
<b>Dispositivo</b>									
1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che non è dotato di effetto diretto, con la conseguenza che, se la legislazione di uno Stato membro che traspone tale disposizione esenta dall'imposta sul valore aggiunto soltanto un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, detta disposizione non può essere direttamente invocata dinanzi ai giudici nazionali, da un organismo senza fini di lucro, per ottenere l'esenzione di altre prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica che tale organismo fornisce alle persone che praticano dette attività e che tale normativa non esenta. 2) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «organismo senza fini di lucro», ai sensi di tale disposizione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la quale esige che, in caso di scioglimento di tale organismo, quest'ultimo non possa distribuire ai suoi membri gli utili che ha realizzato e che superano le quote di capitale versate da detti membri nonché il valore corrente dei contributi in natura dagli stessi conferiti.									
<b>Nota redazionale</b>									
La domanda pregiudiziale viene posta dal giudice tedesco nell'ambito di una controversia tra l'amministrazione tributaria di Kaufbeuren, e un Golfclub tedesco in relazione al rifiuto di esentare dall'IVA una serie di prestazioni di servizi connesse alla pratica del golf (uso dei campi da golf, noleggio di palline da golf, noleggio di caddy, vendita di mazze da golf e organizzazione e svolgimento di tornei di golf e di eventi di golf). A seguito di tale diniego, il Golfclub ha impugnato l'avviso di accertamento che ha recuperato l'IVA ed ha ottenuto l'annullamento dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che il Golfclub è un organismo senza fini di lucro ai sensi dell'art. 132, paragrafo 1, lettera m) della direttiva IVA, il quale esenta tutte le attività strettamente connesse alla pratica dello sport, fornite da organismi senza fini di lucro. La vicenda giunge dinanzi alla Corte Tributaria Federale tedesca, la quale, nutrendo dubbi sulla efficacia diretta del citato art. 132, paragrafo 1, lettera m), nonché sulla nozione di "organismo senza fini di lucro", rimette la questione alla Corte di Giustizia. La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante sull'efficacia diretta, secondo cui in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono categoriche e sufficientemente precise, esse possono essere invocate dinanzi ai giudici di uno Stato Membro, sia nell'ipotesi di mancato recepimento, sia nell'ipotesi di recepimento scorretto, nel proprio diritto nazionale. Nel caso di specie, dalla formulazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA risulta che gli Stati membri devono esentare, «talune prestazioni di servizi», a condizione, da un lato, che esse siano «strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica» e, dall'altro, che siano fornite alle «persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica» da «organismi senza fini di lucro». L'espressione «talune prestazioni» indica che tale disposizione non impone un obbligo per gli Stati membri di esentare in maniera generale tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport. Pertanto, la Corte conclude che l'art. 132, par. 1, lett. m), conferendo un certo margine discrezionale agli Stati membri, non è dotato di efficacia diretta. Infatti, la detta disposizione non enuncia né un elenco esaustivo di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, né un obbligo di esentare tutte le prestazioni di servizi che presentino una tale caratteristica. In merito alla nozione di "organismo senza fini di lucro", la Corte dichiara che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell'Unione e può essere riconosciuta solo agli organismi il cui patrimonio sia destinato continuamente alla realizzazione del suo oggetto sociale, e a condizione che in caso di scioglimento non vengano distribuite ai membri gli utili realizzati che superano le quote di capitale versate da detti membri.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									